



Decreto n° 3113/GRFVG del 30/05/2022

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), articolo 13. Contributi agli Enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, a sostegno della loro attività istituzionale. Approvazione del piano di riparto dei fondi stanziati per l'anno 2022.

Il Direttore centrale

Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 "Testo unico in materia di sport" ed in particolare l'articolo 13 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi agli Enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, a sostegno della loro attività istituzionale;

Visto il D.P.Reg. 24 ottobre 2016, n. 201/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli artt. 11,12,13,14,16,18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8" e s.m.i., di seguito "Regolamento";

Preso atto che sono pervenute al Servizio sport entro il 28 febbraio 2022, termine previsto all'articolo 19, comma 1, del Regolamento, n. 10 domande di contributo presentate ai sensi del citato articolo 13 della legge regionale n. 8/2003;

Dato atto che il competente Ufficio ha accertato per le 10 domande la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 del Regolamento;

Preso atto che le 10 domande pervenute risultano ammissibili;

Richiamato l'articolo 21 del Regolamento che stabilisce:

1. *Ai fini della valutazione delle domande e della determinazione dell'entità del contributo si applicano i seguenti criteri:*

a) *una quota pari al 20 per cento della dotazione dello stanziamento viene ripartita in misura uguale fra tutti gli Enti ammessi;*

b) *una quota pari al 50 per cento della dotazione dello stanziamento viene ripartita in misura proporzionale alla consistenza organizzativa dell'Ente, come risultante dai parametri di cui al comma 2;*

c) *una quota pari al 30 per cento della dotazione dello stanziamento viene destinata al finanziamento dell'attività dell'ente in relazione alla rilevanza dell'attività stessa. Tale quota viene ripartita in misura proporzionale alla rilevanza dell'attività organizzata dall'Ente nell'anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesto il contributo, come risultante dai parametri di cui al comma 5 ed entro i limiti di cui al comma 7.*

2. *Ai fini della valutazione della consistenza organizzativa dell'Ente sono assunti i seguenti parametri:*

a) *numero di strutture esistenti sul territorio regionale;*

b) *numero di società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);*

c) *numero di tesserati quali praticanti, dirigenti, tecnici e operatori sportivi; il tesseramento*

- deve avere durata almeno semestrale nell'anno di riferimento di cui al comma 4.*
3. *Ai fini della ripartizione della quota di stanziamento correlata alla consistenza organizzativa dell'Ente, ai parametri di cui al comma 2, vengono assegnati i seguenti punteggi:*
- a) con riferimento al parametro di cui al comma 2, lettera a), un punteggio modulato da due a sei punti così determinato:*
 - 1) due punti agli Enti che abbiano in regione un comitato regionale e due comitati territoriali;*
 - 2) quattro punti agli Enti che abbiano in regione un comitato regionale e tre comitati territoriali;*
 - 3) sei punti agli Enti che abbiano in regione un comitato regionale e quattro comitati territoriali;*
 - b) con riferimento al parametro di cui al comma 2, lettera b), un punteggio modulato da uno a tre punti così determinato:*
 - 1) un punto agli Enti che abbiano un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del CONI non superiore a cento;*
 - 2) due punti agli Enti che abbiano un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del CONI superiore a cento e non superiore a duecento;*
 - 3) tre punti agli Enti che abbiano un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del CONI superiore a duecento;*
 - c) con riferimento al parametro di cui al comma 2, lettera c), un punteggio modulato da uno a tre punti così determinato:*
 - 1) un punto agli Enti che abbiano un numero di tesserati non superiore a 5 mila;*
 - 2) due punti agli Enti che abbiano un numero di tesserati superiore a 5 mila e non superiore a 10 mila;*
 - 3) tre punti agli Enti che abbiano un numero di tesserati superiore a 10 mila.*
4. *Per l'applicazione dei parametri di cui al comma 2 si fa riferimento ai dati relativi all'anno precedente rispetto a quello per il quale gli Enti chiedono il contributo.*
5. *Ai fini della valutazione della rilevanza dell'attività organizzata dall'Ente sono assunti i seguenti parametri:*
- a) attività ludico motoria e sportiva, costituita da campionati, tornei e altre iniziative analoghe;*
 - b) attività formativa, costituita da corsi e altre iniziative analoghe rivolti a tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara nonché da iniziative di avviamento alla pratica sportiva;*
 - c) attività sussidiaria, costituita da iniziative a carattere culturale, informativo, di indagine e ricerca finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva.*
6. *Ai fini della ripartizione della quota di stanziamento correlata alla rilevanza dell'attività organizzata dall'Ente vengono assegnati i seguenti punteggi:*
- a) con riferimento al parametro di cui al comma 5, lettera a), un punteggio modulato da uno a tre punti da attribuire all'attività relativa a ciascuna disciplina sportiva così determinato:*
 - 1) un punto per attività ludico motorie e sportive a carattere meramente giovanile e amatoriale che ha coinvolto società o associazioni sportive provenienti da almeno dieci UTI della regione;*
 - 2) due punti per attività ludico motorie e sportive anche a carattere interregionale, nazionale o internazionale che ha coinvolto società o associazioni sportive provenienti da almeno sei UTI della regione e da almeno due regioni italiane ovvero dall'Austria, dalla Croazia e dalla Slovenia;*
 - 3) tre punti per attività ludico motorie e sportive anche a carattere internazionale che ha coinvolto società o associazioni sportive provenienti da almeno sei UTI della regione e da almeno due regioni italiane oppure da almeno altre due nazioni diverse da quelle indicate al punto 2);*
 - b) con riferimento al parametro di cui al comma 5, lettera b), un punteggio così determinato:*
 - 1) un punto all'attività formativa a favore di tecnici eventualmente svolta;*
 - 2) un punto all'attività formativa a favore di dirigenti eventualmente svolta;*
 - 3) un punto all'attività formativa a favore di arbitri e giudici di gara eventualmente svolta;*
 - 4) un punto all'attività di avviamento alla pratica sportiva eventualmente svolta con particolare riferimento a progetti formativi scolastici o a favore di categorie deboli;*

c) con riferimento al parametro di cui al comma 5, lettera c), un punteggio di un punto per l'attività sussidiaria eventualmente svolta.

7. La misura del contributo concedibile ai singoli beneficiari, determinata dalla somma degli importi risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, non può comunque eccedere l'80 per cento della spesa ammissibile di cui alla domanda, né il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili.”;

Ritenuto, pertanto, di determinare l'entità dei contributi con le modalità sopra indicate;

Evidenziato che la misura del contributo concedibile ai singoli beneficiari, determinata dalla somma degli importi risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 del Regolamento, non può comunque eccedere l'80 per cento della spesa ammissibile di cui alla domanda, né il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili, così come previsto dal comma 7 dell'articolo 21 del Regolamento;

Stante che, per le finalità della normativa incentivante, sul capitolo di spesa 6096 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2022-2024, approvato con legge regionale 30 dicembre 2021, n. 25, sono stanziare risorse per un importo pari ad euro 140.000,00;

Evidenziato che, in ordine all'applicazione dei criteri di cui all'articolo 21 del Regolamento, viene adottato il piano di riparto dei fondi per l'anno 2022, per l'assegnazione dei contributi a sostegno dell'attività istituzionale degli Enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, per un importo complessivo pari ad euro 131.570,00;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di approvare il seguente documento quale parte integrante del presente decreto:

- allegato 1) piano di riparto delle predette risorse finanziarie disponibili per le finalità della normativa incentivante ex articolo 13 della legge regionale 8/2003 a favore dei beneficiari ivi individuati, a sostegno della loro attività istituzionale per l'anno 2022;

Viste:

- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità generale) e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);
- la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024);
- la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022);
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024);

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2045 di data 30 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024 ai sensi dell'articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2046 di data 30 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2022 ai sensi della legge regionale n. 26/2015, articolo 5 e del D.Lgs. n. 118/2011, articolo 39, comma 10;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con il D.P.Reg. n. 0277/Pres. di data 27 agosto 2004, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare gli articoli 19 e 21 concernenti le competenze dei Direttori Centrali e dei Direttori di Servizio;

Decreta

1. Per quanto espresso nelle premesse, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, è approvato, quale parte integrante del presente decreto, il seguente documento:
 - allegato 1) piano di riparto delle risorse finanziarie, pari ad euro 131.570,00, per l'assegnazione dei contributi previsti dalla predetta normativa, a favore dei beneficiari ivi individuati, a sostegno della loro attività istituzionale per l'anno 2022.
2. Il Direttore sostituto del Servizio sport provvede, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del Regolamento all'impegno della spesa e alla contestuale liquidazione dei contributi.

3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato è pubblicato sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE CENTRALE
dott. Anna Del Bianco
(atto sottoscritto digitalmente)